

DECRETO N° 11.577, DEL 27 GIUGNO 2023

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE

Publicata il: 28/06/2023 | Edizione: 121 | Sezione: 1 | Pagine: 4

Organo: Atti del Potere Esecutivo

DECRETO N° 11.577, 27 GIUGNO 2023

Modifica il Decreto n. 660 del 25 settembre 1992 che istituisce il Sistema Integrato del Commercio Estero - Siscomex.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dall'art. 84, **caput**, come IV e VI, lettera "a", della Costituzione, e visto quanto disposto dall'art. 8 e dell'art. 9 della Legge n. 14.195 del 26 agosto 2021,

D E C R E T A:

Art. 1° Entra in vigore il Decreto n. 660 del 25 settembre 1992 con le seguenti modifiche:

"Art. 3° Siscomex è gestito dal Ministero delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo, dell'Industria, del Commercio e dei Servizi.

§ 1° Sono attribuzioni del Ministero delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo, dell'Industria, del Commercio e dei Servizi relative alla gestione di Siscomex:

.....
....." (NR)

"Art. 5° Ai fini di quanto previsto dall'art. 4, gli organi e gli enti della pubblica amministrazione federale che fanno parte di Siscomex, il Ministero delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo, dell'Industria, del Commercio e dei Servizi devono articolarsi prima dell'edizione degli atti riferiti al commercio estero." (NR)

"Art. 5°-A Le licenze o autorizzazioni all'importazione o all'esportazione rilasciate tramite il Portale Unico del Commercio Estero di cui all'art. 9-A saranno emesse al fine di supportare le operazioni relative a più di una singola dichiarazione di esportazione o importazione, rispettando, combinati o meno, il limite temporale, la quantità o il valore stabilito nella licenza o autorizzazione.

§ 1° La licenza o autorizzazione di esportazione o importazione rilasciata dal Portale Unico del Commercio Estero può essere limitata ad una dichiarazione unica di importazione o esportazione nei seguenti casi:

I - quando la gestione dei rischi dell'organo responsabile della licenza o dell'autorizzazione determina che il rischio è sufficientemente elevato da richiedere che ogni operazione di esportazione o importazione sia controllata tramite licenza o autorizzazione;

II - in cui esiste una determinazione nella legge o in un accordo internazionale firmato dal Brasile che impone la licenza o autorizzazione obbligatoria per ogni operazione di esportazione o importazione;

III - quando le caratteristiche specifiche del prodotto o dell'operazione oggetto della licenza o dell'autorizzazione richiedono che esso sia dichiarato integralmente in un'unica dichiarazione di esportazione o importazione; o

IV - quando, per l'operazione in questione, non è disponibile dal Portale Unico del Commercio Estero una soluzione per il rilascio di una licenza o autorizzazione che supporti operazioni relative a più di una dichiarazione unica di esportazione o importazione.

§ 2° Nei casi previsti dai numeri da I a III del § 1°, l'organismo o l'ente della pubblica amministrazione federale deve presentare al segretariato per il commercio estero del Ministero dello sviluppo, dell'industria, del commercio e dei servizi una giustificazione per limitare la licenza o l'autorizzazione a una sola dichiarazione unica di esportazione o dichiarazione unica di importazione." (NR)

"Art. 9°-A Lo sportello unico elettronico per il commercio estero di cui all'art. 8 della Legge n. 14.195 del 26 agosto 2021, sarà attuato attraverso il Portale Unico del Commercio Estero di Siscomex, che soddisferà almeno i seguenti requisiti:

.....
.....

.....
....." (NR)

"Art. 9°-B Il Comitato Nazionale per la Facilitazione del Commercio della Camera di Commercio Estero della Presidenza della Repubblica vigilerà sullo sviluppo e sull'attuazione del Portale Unico del Commercio Estero e agirà, in modo coordinato, con gli altri organi del Ministero delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo, dell'Industria, del Commercio e dei Servizi nell'articolazione con gli organi e gli enti della pubblica amministrazione federale di cui all'art. 9°-C." (NR)

"Art. 9°-C I seguenti organi ed enti della pubblica amministrazione federale agiranno in articolazione con il Ministero delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo, dell'Industria, del Commercio e dei Servizi nello sviluppo e

nell'attuazione del Portale Unico del Commercio Estero, fatta salva la partecipazione di altri organismi e gli enti che richiedono:

.....
.....

VIII - Consiglio Nazionale per la Politica Finanziaria, attraverso un accordo con il Segretariato Speciale dell'Agenzia delle Entrate del Brasile del Ministero delle Finanze e il Segretariato per il Commercio Estero del Ministero dello Sviluppo, dell'Industria, del Commercio e dei Servizi;

.....
.....

XX - Soprintendenza della zona di libero scambio di Manaus - Suframa;

XXI - Ministero dei Trasporti; e

XXII - Ministero dei Porti e degli Aeroporti." (NR)

"Art. 10. I Ministri dello Stato delle Finanze e dello Sviluppo, dell'Industria, del Commercio e dei Servizi elaboreranno le norme complementari necessarie per conformarsi alle disposizioni del presente decreto." (NR)

"Art. 10-A. Gli organi e gli enti della pubblica amministrazione federale che richiedono la compilazione di moduli in formato cartaceo o elettronico ovvero la presentazione di documenti, dati o informazioni per effettuare importazioni o esportazioni con mezzi diversi da Siscomex devono trasferirli, ai fini di quanto previsto al § 2 dell'art. 9 della Legge n. 14.195 del 2021, gli adempimenti in questione per Siscomex entro le seguenti scadenze:

I - fino al 1° settembre 2023, per i requisiti legati alle esportazioni; e

II - fino al 1 marzo 2024, per i requisiti di importazione.

§ 1° Le richieste, da parte di un organo o ente della pubblica amministrazione federale, di inserimento nel Siscomex di moduli o richieste di documenti, dati o informazioni per effettuare importazioni o esportazioni devono essere indirizzate al Segretariato per il Commercio Estero del Ministero dello Sviluppo, dell'Industria, del Commercio e dei Servizi in conformità alle disposizioni del presente decreto e alle relative norme regolamentari.

§ 2° Ai fini della divulgazione sul sito Siscomex, nel caso in cui sussistano eccezionali circostanze tecniche od operative che impediscano il trasferimento dell'esigenza di compilazione di moduli o di presentazione di documenti, dati o informazioni, queste saranno presentate alla Segreteria del Commercio Estero del Ministero dello Sviluppo, dell'Industria, del Commercio e dei Servizi, nei termini di cui al caput, la motivazione dell'esigenza in questione di non incorporazione in Siscomex e le modalità a disposizione per ottemperarvi.

§ 3° Nei casi previsti dai § 1° e § 2°, le richieste che comportano la compilazione di moduli o l'adempimento di requisiti di documenti, dati o

informazioni nel corso dello sdoganamento di esportazione o importazione saranno soggette alla manifestazione del Segretariato Speciale dell'Agenzia delle Entrate del Brasile del Ministero delle Finanze." (NR)

Art. 2º Sono revocati:

I - il § 6º dell'art. 3º del Decreto nº 660, del 25 settembre 1992;

II - l'art. 1º del Decreto nº 8.229, del 22 aprile 2014, nella parte in cui modifica il § 6º dell'art. 3º del Decreto nº 660, del 1992; e

III - l'art. 1º del Decreto nº 10.010, del 5 settembre 2019, nella parte in cui modifica il § 6º dell'art. 3º del Decreto nº 660, del 1992.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 giugno 2023; 202º dell'Indipendenza e 135º della Repubblica.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Fernando Haddad

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho

Presidente della Repubblica Federale del Brasile